T.A.R. CALABRIA
Sezione Staccata - Reggio Calabria
Rilasciata n. 1 copia in forma esecutiva e n. 2 Copie conforme a richiesta
Reggio Calabria 15/7/2009
IL FUNZIONARIO
Dr.ssa Margherita Verduci

N. 304/09 REG.SEN.
N. 00036/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3/ del 2009, proposto da: S N , rappresentato e difeso dall'avv. Z con domicilio eletto presso Z Avv. in Reggio Calabria, via

contro

Equitalia E.Tr. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto presso Avv. in Reggio Calabria,

per l'accesso agli atti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia E.Tr. S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 il dott. S G , C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

22/02/2012 08:56 0965325211 TAR RC UFF.MERITO PAG 01/04

FATTO e DIRITTO

Ricorre il sig. N. S. per ottenere, ex art. 25 l. 241/90, l'accesso ed il rilascio di copia delle cartelle esattoriali asseritamente notificategli dall'Equitalia Spa, elencate nel prosieguo.

Espone che, con atto di pignoramento presso terzi del 3 ottobre 2008, notificato ad egli ricorrente in quanto debitore ed alla società R. C. i srl in qualità di terzo, la società Equitalia ETR Spa, agente della riscossione tributi per la provincia di Reggio Calabria, ordinava alla società R. C. di pagare le somme maturate e maturande dal sig. N. per un totale di euro 151.226,82, dovute per l'asserito mancato pagamento delle cartelle esattoriali e successivi atti di intimazione meglio indicati in ricorso.

Con raccomandata del 4.11.2008 il sig. N., assumendo di non avere avuta notificata alcuna delle cartelle esattoriali prima indicate e relativi atti di intimazione, chiedeva accesso agli atti, per estrarre copia delle cartelle indicate e corrispondenti relate di notifica.

Nessun riscontro faceva seguito da parte dell'Equitalia, con la conseguenza che il sig. N. adiva questo Tribunale con il ricorso odierno, affidato ad articolate motivazioni in diritto.

Si è costituita l'Equitalia Spa, che resiste all'azione e ne chiede la reiezione.

La società Equitalia deposita, in allegato al proprio atto di costituzione, copia semplice degli estratti di ruolo delle cartelle e delle notifiche.

Alla camera di consiglio del 22 aprile 2009 la causa è stata chiamata in decisione.

La fattispecie all'esame odierno del Collegio è già stata recentemente esaminata, ed in ordine ad essa è stata ritenuta fondata l'istanza di accesso agli atti spiegata nei confronti del concessionario della riscossione (TAR RC, sent. nr. 207 del 7 aprile 2009).

A tale proposito, è stato ritenuto (ed il Tribunale non ha motivo per discostarsene) che, ai sensi dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Ciò è sufficiente a sostenere l'azione del ricorrente, il quale, peraltro, si è

trovato esposto ad una azione di pignoramento presso terzi da parte del concessionario per la riscossione, ed ha chiesto di poter accedere alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni proprio in quanto assume di non avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche, aspetto questo che evidenzia in punto di interesse, quale sia la posizione di diritto che il ricorrente possiede in ordine all'accesso medesimo.

Prive di pregio sono le deduzioni difensive del Concessionario stesso, secondo cui l'interesse del ricorrente sarebbe tutelato dalla difesa di fronte al giudice competente in opposizione alle cartelle medesime: non si vede quale tipo di difesa dovrebbe poter esplicare il ricorrente laddove egli assume di non avere ancora ricevuto tali notifiche, senza contare che, comunque, l'interesse all'accesso è giustificato anche dalla necessità di visionare gli atti che si richiedono ed, eventualmente, riconoscerne la correttezza.

Così come anche ritenuto nel ricorso definito con la sentenza nr. 207/2009, inoltre, non è sufficiente, ai fini dell'interesse alla estrazione degli atti per i quali si chiede l'accesso, il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa (cfr. anche sent. TAR RC, nr. 172 del 26 febbraio 2007), perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all'originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto.

Il ricorso è dunque fondato e come tale va accolto, ordinando alla resistente società Equitalia spa di esibire i documenti richiesti dal ricorrente e di rilasciarne copia

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, ed importo della notifica e del contributo unificato.

P.Q.M.

Il T.A.R. Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, definitivamente decidendo sul ricorso, in epigrafe meglio specificato, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio di copia delle cartelle di pagamento e della restante documentazione, così come indicata in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria di comunicarne copia alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Vitellio, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30 APR. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

22/02/2012 08:56 0965325211 TAR RC UFF.MERITO PAG 04/04